

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilit ) - ordinanze - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017

Provvedimenti adottati dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari o possessori - Ricorribilit  in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Provvedimento abnorme - Ininfluenza.

Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.   proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l'inammissibilit  dell'impugnazione con tale mezzo dell'ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento di natura cautelare o possessoria, ancorch  se ne deduca la "abnormit ", siccome recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare, trattandosi di decisione a carattere strumentale ed interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017